

## **Statuto dell'Associazione SPAZIO ASPERGER - O.N.L.U.S.**

Associazione per la diffusione della cultura scientifica

### **Titolo I - Caratteristiche dell'Associazione**

**Art. 1 (Costituzione)** — E' costituita l'Associazione denominata SPAZIO ASPERGER Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - O.N.L.U.S. L'associazione, in base ai criteri previsti dal D.Lgs 460/97 a) non ha scopo di lucro, b) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e sanitaria; c) prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse; d) prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) prevede l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; f) prevede l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

L'Associazione SPAZIO ASPERGER Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - O.N.L.U.S. non persegue scopo di lucro ed è disciplinata dal presente Statuto.

**Art. 2 (Sede)** — L'Associazione attualmente ha sede legale presso in Roma Largo Messico, 6. L'Associazione potrà variare la sede legale in Italia o stabilire, a seconda delle proprie esigenze, delle sedi operative ed amministrative complementari senza che questo comporti modifiche statutarie e con la deliberazione dell'Assemblea se in diversa città o del Consiglio Direttivo se nella stessa città.

**Art. 3 (Durata)** — La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta in ogni momento con il parere favorevole della maggioranza degli associati.

#### **Art. 4 (Scopi)**

4.1. L'Associazione si colloca nella previsione di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/97 punti 1) 2) e 5) e persegue ed ha lo scopo di diffondere, divulgare, informare e promuovere la conoscenza, scientifica e l'aggiornamento sulle problematiche inerenti la Sindrome di Asperger e le condizioni dello Spettro Autistico, ma più in generale su tutte le condizioni connesse ed anche quelle comunque legate a problemi psicologico, genetico, neurologico e sociale di qualsiasi natura.

4.2. L'Associazione ha inoltre lo scopo di educare e formare persone con Sindrome di Asperger e problematiche affini, genitori, tutori e parenti e personale scolastico allo scopo che essi possano affrontare nel modo più corretto tutti gli aspetti della predetta Sindrome; inoltre l'Associazione ha come scopo di tenere aggiornati ed informare su ogni novità scientifica o ogni altro aspetto della Sindrome di Asperger il personale

sanitario, studenti ed educatori mettendo anche a loro disposizione il materiale in suo possesso.

4.3. Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione, oltre al sito [www.spazioasperger.it](http://www.spazioasperger.it), potrà utilizzare gli strumenti di volta in volta più idonei: contatti con altre associazioni, promozione di incontri sui temi di cui sopra, studiare e fare convenzioni con terzi per migliorare e stimolare la ricerca e la diagnosi, procurarsi mezzi finanziari ed adesioni al fine di ottenere i mezzi necessari allo scopo sociale, divulgare a mezzo stampa le iniziative ed ogni altra attività svolta, acquistare ogni strumento che possa essere utile per la ricerca, studio, educazione e terapia per le condizioni interessate, svolgere interviste e ricerche sia di persona che attraverso mezzi informatici al fine di ricavare informazioni e statistiche che permettano una conoscenza più approfondita di tali condizioni, promuovere e seguire gruppi di sostegno e abilitazione sociale, effettuare qualsiasi altra attività finalizzata allo scopo sociale anche di natura economica e l'organizzazione di dibattiti, conferenze, tavole rotonde, seminari, meeting, programmi radiofonici e televisivi, la comunicazione via web, iniziative editoriali, fondazione di una rivista, pubblicazioni scientifiche, sviluppo di programmi informatici, scambi culturali e scientifici sia nazionali che internazionali, collaborazioni con altre istituzioni culturali e con tutti gli organismi pubblici e privati interessati agli stessi scopi statuari dell'Associazione.

L'associazione non potrà comunque svolgere altre attività oltre quelle indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

**Art. 5 (Organi)** — Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) Il Consiglio Direttivo

## **Titolo II – Soci**

**Art. 6 (Requisiti)** — Possono essere soci le persone fisiche. le persone giuridiche, le associazioni, i comitati, le fondazioni ecc, che si riconoscano nel presente Statuto. Le persone giuridiche e gli altri enti devono nominare un proprio rappresentante. La qualifica di socio è intrasmissibile e non rivalutabile.

**Art. 7 (Ammissione)** — L'ammissione degli aspiranti soci avviene su presentazione di un socio e con deliberazione del Consiglio Direttivo e previa domanda. E' consentita l'ammissione provvisoria con firma di un componente del Consiglio Direttivo salvo successiva conferma.

**Art. 8 (Diritti e doveri)** — E' diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa e a tutte le iniziative promosse dall'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti ad accettare lo Statuto e a rispettare le risoluzioni deliberate dagli organi sociali in ottemperanza

alle competenze statutarie. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale. Le somme corrisposte per le quote sociali non sono rimborsabili. All'atto dell'ammissione ogni socio deve comunicare una propria mail impegnandosi a comunicarne ogni variazione.

I Soci sono tenuti a non divulgare per mezzo stampa, informatico o personale: dati, informazioni, risultati ottenuti attraverso ricerche, raccolte dati o revisioni di lavori svolti condotte all'interno degli scopi dell'associazione senza consenso a maggioranza del Consiglio Direttivo.

I Soci non possono pubblicare per mezzo stampa od informatico documenti in diretto contrasto con lo scopo dell'associazione o che possano lederne in alcun modo la credibilità.

**Art. 9** (*Perdita della qualifica di socio*) — La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo prospettate;
- b) espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo per manifesti motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto e/o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) insolvenza della quota associativa annua dopo 30 giorni dalla scadenza.

### **Titolo III – Assemblea**

**Art. 10** (*Sovranità, partecipazione e voto*) — L'Assemblea è sovrana ed è l'organo prioritario dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto.

**Art. 11** (*Sessione ordinaria*) — L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria:

- a) almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto finanziario e operativo dell'anno precedente;
- b) per il rinnovo degli incarichi sociali;
- c) su convocazione del Consiglio per la discussione di ogni altra istanza inerente l'Associazione.

**Art. 12** (*Sessione straordinaria*) — L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria:

- a) per deliberare in ordine all'estinzione dell'Associazione.
- b) per deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto presentate dal consiglio direttivo o da almeno due terzi dell'assemblea dei soci.

All'assemblea straordinaria non si applicano le regole del consenso scritto.

**Art. 13** (*Convocazione*) — L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo; I soci che rappresentino almeno 1/3 del totale possono chiedere al Consiglio la convocazione dell'Assemblea indicandone specificatamente i motivi e l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea, in sessione sia ordinaria che straordinaria, viene fatta mediante affissione nella sede dell'associazione di apposita informativa almeno otto giorni prima della data prevista, contenente

luogo, data e ora di convocazione, nonché l'ordine del giorno. E' valida ogni altra modalità di convocazione idonea al raggiungimento dello scopo informativo anche attraverso modalità telematiche.

**Art. 14 (Costituzione)** — L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di qualunque numero dei soci. Per la partecipazione all'assemblea non sono ammesse deleghe. Ogni socio esprime un voto.

**Art. 15 (Presidenza della sessione)** — L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio presente indicato dall'Assemblea. Il presidente nomina il segretario dell'assemblea.

**Art. 16 (Deliberazioni)** — Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente della sessione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni ratificate in corrispondenza allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Tutte le decisioni che per legge o per statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base del consenso dei soci espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dei soci devono risultare con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione sia ed il consenso della stessa. In caso di mancata risposta alla richiesta di consenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta, si intenderà dato un voto di astensione.

#### **Titolo IV - Consiglio Direttivo**

**Art. 17 (Composizione)** — Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci eletti dall'Assemblea; tra essi l'assemblea nomina il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni. In caso di dimissioni o cessazione di uno o più membri che determini la sussistenza della maggioranza degli stessi, il Consiglio provvede alla loro sostituzione salvo ratifica della prima assemblea utile.

**Art. 18 (Elezioni)** — Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria con modalità proprie di tale assemblea e di cui al precedente art. 16 e per la prima volta nell'atto costitutivo.

**Art. 19 (Compiti)** — Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) deliberare in ordine alle istanze inerenti l'esercizio dell'Associazione per l'attuazione dei suoi obiettivi, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative proprie;
- b) predisporre i rendiconti finanziari e operativi consuntivi e l'indirizzo programmatico di base dell'esercizio sociale da prospettare all'Assemblea;
- c) deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) sottoporre a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base all'art. 9, comma I, lettera b);

- e) deliberare l'accettazione o meno delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- f) redigere i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato direttamente dal presente Statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea utile;
- g) stabilire le quote sociali annuali.
- h) richiedere la modifica dello statuto.

**Art. 20 (Riunioni e deliberazioni) —**

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente o il Vice-Presidente lo ritengano necessario o quando lo richiedano perlomeno due Consiglieri.
- b) Per ogni riunione deve essere serbato il verbale redatto dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro Consigliere) e controfirmato dal Presidente della sessione.
- c) Le riunioni sono valide se vi partecipano la maggioranza dei Consiglieri e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
- d) Le deliberazioni sono prese, con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice-Presidente.

**Titolo V – Il Presidente e il Vice-Presidente**

**Art. 21**

*21.1 (Presidente)* il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione che egli dirige. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; firma tutti gli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia dei soci che di terzi; può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente; relaziona all'Assemblea sull'attività associativa svolta e programmata.

Il Presidente è autorizzato ad aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari o postali e ad effettuare tutte le operazioni finanziarie che si rendano necessarie od utili all'associazione; egli potrà delegare alla firma una o più persone di sua fiducia e membri del Consiglio Direttivo.

Egli presiede il Consiglio Direttivo che convoca ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno e ad esso sono affidati tutti gli altri compiti indicati nel presente statuto.

Il Presidente è eletto dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo; egli dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni indipendentemente dalla durata o dal rinnovo del Consiglio Direttivo.

*21.2 (Vice-Presidente)* In assenza del Presidente, il Vice-Presidente ha delega permanente di firma sugli atti societari, alla gestione dei conti bancari o postali dell'Associazione e di effettuare tutte le operazioni finanziarie che si rendano necessarie od utili all'associazione.

Il Presidente è eletto dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo; egli dura in carica a tempo

indeterminato fino a revoca o dimissioni indipendentemente dalla durata o dal rinnovo del Consiglio Direttivo.

## **Titolo VI - Finanze e Patrimonio**

**Art. 22** (*Esercizi sociali*) — Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 23** (*Patrimonio*) — Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; contributi, donazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.

Ogni profitto realizzato dovrà essere reimpiegato nell'attività associativa.

E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi di riserva e capitale, almeno che ciò non sia imposto dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse.

**Art. 24** (*Entrate*) — Sono entrate dell'Associazione:

- a) le quote annuali corrisposte dai soci nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano impegni eccedenti le disponibilità del momento;
- c) i versamenti volontari dei soci;
- d) i contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito, Enti Pubblici e Privati italiani e stranieri;
- e) i lasciti, le donazioni e gli atti di liberalità di terzi in genere;
- f) le entrate derivanti dallo svolgimento di attività dell'Associazione, rese in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

I soci possono fornire temporaneamente all'associazione i mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità o compenso o interesse.

**Art. 25** (*Fondo di riserva*) — Il residuo attivo del bilancio di ogni anno è in parte devoluto al fondo di riserva e in parte reinvestito nelle attività culturali o per nuove attrezzature. L'uso del fondo di riserva è vincolato dalla decisione dell'assemblea dei soci.

**Art. 26** (*Uscite*) — Sono uscite dell'Associazione tutte le spese occorrenti per lo svolgimento dell'esercizio sociale.

## **Titolo VII - Norme finali**

**Art. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA** - I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari ed a riconoscere valide le deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Giurì d'Onore.

**Art. 28 - GIURI' D'ONORE** - Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono

sottoposte al giudizio di un Giurì d'Onore costituito da tre componenti nominati: uno dal Presidente ed uno da ciascuna delle parti. Al Giurì d'Onore che svolge funzione di Collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente la radiazione dall'associazione.

**Art. 29** (*Scioglimento e liquidazione*)- In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3 comma 190, o modifiche successive.

**Art. 30** (*Regolamenti interni*) — Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 19, comma I, lettera f.

**Art. 31** (*Rinvio alla normativa generale*) — Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore in materia di associazioni e le norme di cui al D.Lgs 460/97 per le ONLUS.